II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1985

recante seconda modifica della decisione 85/163/CEE, relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia

(85/234/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 84/644/CEE (2), in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 84/643/CEE (4), in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitrari di prodotti a base di carni (5), modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE (6), in particolare l'articolo 7,

considerando che un'afta epizootica si è manifestata in Italia ; che questa epizoozia è tale da rappresentare un pericolo per il patrimonio zootecnico degli altri Stati membri, dato il considerevole volume degli scambi, tanto di animali, quanto di carni fresche e di taluni prodotti a base di carni ;

considerando che, in conseguenza del manifestarsi di tale afta epizootica, il 14 dicembre 1984 la Commissione ha adottato da decisione 85/40/CEE, relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia (7) ;

considerando che l'evoluzione della malattia ha reso necessario l'adozione da parte della Commissione della decisione 85/108/CEE (8), modificata dalla decisione 85/116/CEE (9), e della decisione 85/163/CEE (10), modificata dalla decisione 85/225/CEE (11) ;

considerando che, grazie alle misure adottate ed alle azioni intraprese dalle autorità italiane, in particolare in materia di vaccinazione contro l'afta epizootica, la malattia è ormai confinata in talune parti circoscritte del territorio italiano ;

considerando che è necessario adeguare la portata delle misure restrittive in funzione dell'evoluzione della malattia e delle azioni intraprese dalle autorità italiane sul piano locale ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 339 del 27. 12. 1984, pag. 30.
(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(4)) GU n. L 339 del 27. 12. 1984, pag. 27.
(5) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.
(6) GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20.
(7) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 46.
(8) GU n. L 44 del 14. 2. 1985, pag. 34.
(9) GU n. L 46 del 15. 2. 1985, pag. 45.
(10) GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 23.
(11) GU n. L 104 del 16. 4. 1985, pag. 12.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 85/163/CEE della Commissione è modificata come segue :

1) Nell'articolo 1, paragrafo 2, la data del « 4 marzo 1985 » è sostituita dalla data « 11 aprile 1985 ».
2) Nell'articolo 2, paragrafo 3, la data del « 4 marzo 1985 » è sostituita dalla data « 11 aprile 1985 ».
3) Nell'articolo 3, paragrafo 3, la data del « 6 febbraio 1985 » è sostituita dalla data « 11 aprile 1985 ».
4) L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure che applicano agli scambi, per renderle conformi alla presente decisione, tre giorni dopo la sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

1. Parti del territorio cui si applicano restrizioni agli scambi di animali vivi :
   — province di Bologna, Brescia, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Cremona, Cuneo, Mantova, Milano, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Salerno ;
   — qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad uno focolaio di afta epizootica constatato dopo il 1° febbraio 1985.
2. Parti del territorio cui si applicano restrizioni agli scambi di carni fresche e di prodotti a base di carni :
   a) per le carni ottenute da animali macellati dopo il 1° novembre 1984 e anteriormente al 1° febbraio 1985 e per i prodotti a base di carni preparati con tali carni :
      — province di Bologna, Brescia, Cremona, Cuneo, Mantova, Modena e Reggio Emilia ;
      — qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica ;
   b) per le carni ottenute da animali macellati dopo il 1° febbraio 1985 e prima del 10 marzo 1985 e per i prodotti a base di carni preparati con tali carni :
      — province di Brescia, Cremona, Cuneo, Mantova e Ravenna ;
      — qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatato dopo il 1° febbraio 1985 ;
   c) per le carni ottenute da animali macellati dopo il 10 marzo 1985 e per i prodotti a base di carni preparati con tali carni :
      — province di Brescia, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Cremona, Mantova, Modena, Ravenna e Salerno ;
      — nella provincia di Milano, il territorio coperto dall'Unità sanitaria locale n. 59 ;
      — qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatato dopo il 1° marzo 1985.